

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Prodotti biologici, nuove regole per l'importazione nell'UE

Regolamento di esecuzione UE 125/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento CE 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.
(G.U.U.E. L 43 del 14 febbraio 2013)

Il regolamento in esame introduce alcuni cambiamenti nelle regole che governano l'importazione di prodotti biologici nell'UE.

Le novità riguardano fundamentalmente gli allegati III (elenco dei Paesi in equivalenza) e IV (elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza) del reg. CE 1235/2008.

L'allegato III contiene l'elenco dei Paesi in regime di equivalenza e definisce, per ciascuno di essi, le categorie di prodotti per i quali è valido il regime di equivalenza, i riferimenti dell'autorità competente e gli organismi di controllo riconosciuti nel Paese.

L'allegato IV riporta, invece, l'elenco degli organismi e delle autorità che possono rilasciare autorizzazioni all'importazione in regime di equivalenza.

Tra le modifiche introdotte dal regolamento in esame, a partire dal 1° aprile 2013 i prodotti trasformati provenienti dall'India non possono più essere importati in equivalenza, dato che il riferimento a questi prodotti è stato cancellato (allegato III del reg. CE 1235/2008).

Sempre a partire dalla data sopra indicata, è stato

esteso il riconoscimento dell'equivalenza per i prodotti importati in equivalenza in Giappone.

Tossine nei cereali, la Commissione raccomanda il monitoraggio

Raccomandazione del 27 marzo 2013 della Commissione, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.
(G.U.U.E. L 91 del 3 aprile 2013)

Le tossine T-2 e HT-2, appartenenti al gruppo dei tricoteceni e prodotte da diverse specie di *Fusarium*, possono contaminare diversi cereali quali mais, grano, orzo e avena. Si tratta di tossine non così diffuse in Italia quanto le aflatossine, ma molto presenti soprattutto nei cereali prodotti dai Paesi del Nord Europa.

Sulla base degli esiti delle valutazioni dei gruppi di esperti, la Commissione ha ritenuto opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, svolgano un'attività di monitoraggio della presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Ai fini della presente raccomandazione, il riso non è incluso nella categoria dei cereali e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei prodotti a base di cereali.

L'obiettivo è la definizione delle soglie massime di tolleranza di T-2 e HT-2.

Il nuovo piano di monitoraggio raccomandato dalla UE dovrà fare il punto sullo stato dell'arte, invi-

tando tutti gli Stati membri a trasmettere i dati raccolti da dicembre 2013 al 2015 sia all'Efsa che alla Commissione europea.

Le analisi verranno effettuate sia sulle materie prime agricole che sui prodotti a base di cereali, in particolare pane, prodotti da forno fini, prodotti della molitura del grano e cereali per la colazione. Le modalità del monitoraggio saranno quelle dettate dal regolamento CE 401/2006, che stabilisce le regole per un corretto controllo delle micotossine.

Oltre a verificare la presenza e i livelli delle tossine, il monitoraggio aiuterà a capire quali sono i fattori che aumentano o ne diminuiscono la presenza, quali, ad esempio, la cottura dell'alimento. Si valuterà anche la presenza di micotossine «mascherate», cioè che si comportano in modo anomalo in seguito alla metabolizzazione da parte degli organismi riceventi o di metaboliti che si dimostrano difficili da rilevare e sono ancora poco studiati da un punto di vista tossicologico.

76



Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ancora proroghe

Decreto 28 marzo 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Differimento del termine contenuto nel decreto 27 dicembre 2012 relativo alle disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione UE 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

(G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

In materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, la normativa comunitaria prevede l'obbligo, a carico degli Stati membri, di mettere a disposizione del pubblico, anche attraverso la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi.

In riferimento alla gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico – Sistema informativo biologico (Sib) – con comunicato del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 12 luglio scorso era stato differito, a data da determinarsi con successivo decreto, l'entrata in vigore del d.m. 1° febbraio 2012, n. 2049, recante appunto «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione UE 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. CEE 2092/1991».

Con successivo d.m. 31 luglio 2012 era stabilito che il termine di entrata in vigore del d.m. 2049/2012 fosse differito al 1° ottobre 2012.

Con decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 il termine entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013.

Ora, considerate le istanze pervenute dai soggetti coinvolti nel processo di informatizzazione con il

provvedimento in esame è ulteriormente prorogato il termine a causa del numero di operatori biologici che non hanno ancora adempiuto agli obblighi ivi previsti e, pertanto, «il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1¹, paragrafo 2 e all'articolo 2², paragrafo 3, del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 è differito».

Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 2, paragrafo 1 del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561 entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica è differito al 10 maggio 2013.

Rivestimenti dei formaggi a crosta non edibile, ammesso il "Silver zeolite A"

Decreto 4 febbraio 2013, n. 23 – Ministero della Salute

Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del ministro della Sanità 21 marzo 1973, recante «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale».

(G.U. n. 71 del 25 marzo 2013)

Come noto in Italia, la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in

contatto con le sostanze alimentari è contenuta nel decreto del ministro della Sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni.

Tale disciplina nazionale deve conformarsi alla normativa comunitaria di riferimento e, in particolare, al regolamento CE 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e, per quanto di nostro interesse nel caso di specie, al regolamento UE 10/2011 (c.d. "Regolamento Pim" – *Plastic implementation measure*) riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che, nell'ottica di una sempre maggiore armonizzazione, ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nello specifico settore.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, a livello sia comunitario che nazionale è stata presentata richiesta di autorizzazione all'impiego dell'additivo con funzione biocida "Silver zeolite A" nella fabbricazione di poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta non edibile.

È stato pertanto ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, in attesa dell'adozione delle decisioni comunitarie in merito all'inserimento della sostanza nella lista positiva comunitaria di cui all'allegato I del citato regolamento UE 10/2011.

All'articolo 9, comma 5 del decreto del ministro della Sanità 21 marzo 1973, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera d):

¹ Art. 1 - 1. Gli operatori che notificano la propria attività ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica:

- ai sistemi informativi, di cui all'allegato I del presente decreto, di ciascuna Regione o Provincia autonoma nella quale è ubicata l'eventuale sede operativa;
- al Sib per le Regioni o Province autonome non indicate all'allegato I del presente decreto.

2. La disposizione del paragrafo precedente si applica dal 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, fino al 31 marzo 2013.

² Art. 2 - 1. Il termine del 31 dicembre 2012, previsto all'art. 8, par. 2, del decreto ministeriale 1° febbraio n. 2049, entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica, è differito al 31 marzo 2013.

2. Il termine del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, è differito. Il nuovo termine sarà fissato con successivo provvedimento, sentite le Regioni e Province autonome.

3. Il termine del 31 dicembre 2012, stabilito all'art. 2, par. 2, del decreto dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, di realizzazione dei sistemi webservices da parte delle Regioni e Province autonome, è differito al 31 marzo 2013. Le Regioni e Province autonome sono tenute ad attivare tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistemi informativi regionali.

4. Qualora il funzionamento della cooperazione applicativa tra Sib e Sistema regionale venga attivato, nelle Regioni di cui all'all. I, prima della scadenza del termine del 31 marzo 2013, verrà data apposita divulgazione con comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana alla rubrica disposizioni e comunicati.

«d) gli additivi con funzione biocida riportati nell'allegato II, sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci».

Nell'allegato II, sezione I, "Materie plastiche" del decreto del ministro della Sanità 21 marzo 1973, dopo la parte B, è aggiunta la seguente parte C:

«Parte C: Additivi con funzione biocida

NOME	CONDIZIONI, LIMITAZIONI E TOLLERANZE D'IMPIEGO
------	------------------------------------------------

Silver zeolite A
(contenuto in argento tra 2-5%)

Dose massima d'impiego non superiore al 3% e solo per poliolefine e poliesteri utilizzati quali rivestimenti dei formaggi interi a crosta non edibile. Lms 0,05 mg/kg (come argento)

Le disposizioni nazionali di cui sopra si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell'elenco provvisorio (di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento PIM).

Mozzarella di bufala campana Dop, disposizioni per la produzione

Decreto 6 marzo 2013 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Disposizioni per la produzione della Mozzarella di bufala campana Dop.

(G.U. n. 68 del 21 marzo 2013)

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 4-*quinqüesdecies* del decreto legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, sono definite le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della Dop Mozzarella di bufala campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2013, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della Dop Mozzarella di bufala campana, dovranno produrre il formaggio Mozzarella di bufala campana in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione.

All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di bufala campana Dop sarà vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline dedicate esclusivamente alla lavorazione della Dop Mozzarella di bufala campana.

I produttori inseriti nel sistema di controllo della Dop comunicano, entro il 30 giugno 2013, all'organismo di controllo della Dop Mozzarella di bufala campana Dop ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, gli stabilimenti esclusivamente dedicati alla produzione di Mozzarella di bufala campana.

